

Nota ANAC 6 giugno 2014

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a.

Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 c. 2 all' "autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013

L'art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo.

Con l'orientamento n. 31, pubblicato sul sito istituzionale, l'Autorità ha precisato che per "incarichi di amministratore" degli enti e delle società in questione si intendono quelli di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo dell'amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessivo.

Ai sensi dell'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, "la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento".

E' utile evidenziare che con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l'Autorità ha precisato che ogni amministrazione ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento l'individuazione dell' "autorità amministrativa competente", ai sensi dell'art. 47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell'adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge n. 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.

Per tutto quanto precede, **si richiede agli OIV**, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 33/2013, di

segnalare i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto, all' "autorità amministrativa competente" come sopra individuata presso l'amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai **Responsabili della trasparenza** (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all' "autorità amministrativa competente" in caso di rilevata inosservanza dell'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

6 giugno 2014